



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1623/2018 R.G.A.C. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

TRA

SAVERIO SORECA (SRCSVR86D27F839W), rappresentato e difeso dall' avv. SIMONELLI SERGIO e dall'avv. RAFFAELE PANNONE , presso il cui studio in VIA EPITAFFIO - PAL. MORELLI PIEDIMONTE MATESE è elettivamente domiciliato giusta procura in atti

attore

E

GENERALI ITALIA S.P.A. , nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GIUDIZIOSO GIORGIO , presso il cui studio in VIA F. IMPARATO 190 80146 NAPOLI è elettivamente domiciliato giusta procura in atti

convenuto

E

E

INPS , in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli per procura generale alle liti in atti, con i quali elegge domicilio in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto

interventore

Oggetto: risarcimento danni



Conclusioni: Come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato Soreca Saverio conveniva in giudizio Generali Italia S.p.A., nella qualità di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite in conseguenza dell'investimento avvenuto in Trentola Ducenta, alla via De Nicola, il giorno 02 luglio 2016. In particolare, Soreca assume di aver subito lesioni personali a causa dell'investimento subito ad opera di un veicolo Lancia Musa. Invero deduceva che mentre percorreva la detta via nell'auto di proprietà del padre, dopo aver evitato una rilevante collisione nonché lo speronamento da parte del veicolo Lancia, scendeva dall'abitacolo per chiedere al conducente della Musa spiegazioni in merito a tali comportamenti; questi, tuttavia, anziché fermarsi, riprendeva improvvisamente la marcia e lo investiva scaraventandolo sul selciato stradale e passando con la ruota anteriore sinistra sulla sua gamba sinistra, per poi allontanarsi senza prestare i dovuti soccorsi.

Si costituiva Generali S.p.A., nella qualità, che impugnava estensivamente la domanda chiedendone il rigetto.

In data 1.07.2023 l' Inps ha spiegato intervento volontario e chiedendo: “ Voglia l'adito Tribunale dichiarare la surrogazione dell'INPS nei diritti del danneggiato ai sensi degli artt. 41 legge n. 183/2010 e 142 Codice delle assicurazioni e per effetto dell'art. 283 del d.lgs. del 7/09/2005 n. 2009, condannare la società assicurativa gerente il Fondo di garanzia vittime della strada “Generali spa “ in persona del legale rappresentante pro tempore, e la CONSAP spa Servizio Fondo di Garanzia delle vittime della strada in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento della somma di € 8.216,39 oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo”. In particolare, l'Inps ha dedotto che a causa del sinistro il Sig. Soreca Saverio, dipendente dell'azienda “D & D Automazioni srl, con matricola Inps 5132529227, non avendo potuto lavorare per 140 giorni dal 22.07.2016 al 11.12.2016, ha percepito l'indennità di malattia per un totale di 140 giorni, per una somma netta di € 7.239,04 . Ha chiarito, l'istituto, che l'indennità di malattia al lavoratore infortunato è stata anticipata allo stesso dal datore di lavoro, nel caso di specie “D & D



Automazioni srl, con matricola Inps 5132529227, , il quale poi ha posto a conguaglio quanto anticipato al lavoratore con i contributi da versare all'Inps come denunciati con gli uniEmens di 07/2016 (€ 1.008,02) 08/2016 (€ 1.361,40) di 09/2016 (€ 1.361,40) di 10/2016 (€ 1.361,40) di 11/2016 (€ 1.309,40) di 12/2016 (€ 837,78): da tali modelli unEmens con il codice 0052 vengono indicate le malattie anticipate dal datore di lavoro al lavoratore infortunato e poste a conguaglio / compensazione con il debito contributivo nei confronti dell'Istituto Previdenziale oggi intervenuto. E così nel mese di 07/2016 ha conguagliato la somma di € 1.008,02, nel mese di 08/2016 la somma di € 1361,40 nel mese di 09/2016 la somma di € 1361,40, nel mese di 10/2016 la somma di € 1361,40 nel mese di 11/2016 la somma di € 1309,40 e nel mese di 12/2016 la somma di € 837,78 per l'importo complessivo di € 7.239,04.

Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta .

Gli elementi probatori raccolti appaiono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo pirata.

Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile.

Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro; detta presunzione può essere superata dal concreto accertamento della condotta colposa del conducente che consenta l'applicazione del principio generale di cui all'art. 2043 c.c., in senso inverso dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte: Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998).

Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. Ed invero la teste Carla Di Napoli, assunta all'udienza del 15.02.2022, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato << Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero in auto con Soreca in qualità di passeggero quando è accaduto il sinistro in data 2.07.2016 alle ore 21 in Trentola alla via De Nicola, da noi percorsa in direzione via *Circumvallazione*. *Dalla nostra destra giungeva un'auto Lancia Musa di colore nero con due persone a bordo. Soreca aveva già quasi del tutto attraversato l'incrocio*



quando la Lancia ci tagliava la strada. L'urto non avveniva in quel momento. Noi abbiamo frenato per evitare l'impatto con la Lancia Musa la quale una volta superato l'incrocio fa una sorta di testa-coda per invertire il senso di marcia,. A quel punto noi abbiamo proseguito la nostra marcia verso la Circunvallazione e ci siamo accorti che la Lancia Musa ci seguiva e ci ha raggiunti posizionandosi in modo parallelo alla nostra auto e cercava di speronarci, Ci ha costretti a fermarci perché eravamo quasi attaccati ad un edificio sulla nostra destra. Soreca ha tentato di capire le intenzioni del conducente della Lancia Musa; quindi è sceso dall'auto ma l'auto Lancia ha continuato nella sua marcia seguendo Soreca fino a che lo ha investito scaraventandolo a terra. L'auto Lancia passava sulla gamba sinistra di Soreca , non ricordo esattamente con quale ruota dell'auto. Il conducente della Lancia non è sceso dall'auto ed ha proseguito lungo la via Circunavlalazione. E' arrivata l'ambulanza che l'ha portato in ospedale>> .

Può quindi ritenersi che, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, lo stesso fu causato da un veicolo, sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, il quale è rimasto non identificato per l'oggettiva impossibilità sia per la vittima del sinistro, che per le altre persone che erano presenti al momento del fatto, di poterne individuare gli estremi identificativi.

Quanto poi alla responsabilità, deve ritenersi che la stessa debba essere attribuita in esclusiva alla condotta gravemente colpevole ed imprudente del conducente dell'auto rimasta sconosciuta, il quale ha investito il Soreca scaraventandolo a terra.

Per l'effetto, Generali S.p.A. nella spiegata qualità va condannata al risarcimento integrale pagamento dei danni patiti dall'attore.

É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attore, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto



nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

Per le ragioni esposte, Soreca Saverio va risarcito del danno patito per effetto del sinistro ascrivibile, come detto, alla negligente condotta del conducente dell'auto pirata.

Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di Milano (aggiornata al 2021).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).

Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto lesso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.



La scrivente condivide e fa totalmente proprie le conclusioni raggiunte dal ctu. Ebbene, tenuto conto dell' accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 30), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere -attesa l'entità del pregiudizio accertato (10%), stimasi equo liquidare, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, comprensivo, altresì del danno morale, la somma di **Euro 31.762,75**. A ciò va aggiunto il danno patrimoniale dato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue per un ammontare di **euro 2277,00**, per un importo complessivo di euro **34.039,75**, al cui pagamento va condannata la Generali Italia s.p.a., nella qualità di cui in epigrafe.

Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino al saldo.

Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia sino al soddisfo effettivo.

Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno, l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988 n. 5465).

La domanda dell'Inps è fondata e va accolta.

L'Inps ha spiegato un intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., comma 1. Difatti, l'Istituto ex art. 14 della L. n. 222 del 1984, e art. 1916 c.c., ha diritto di surrogarsi nei diritti del suo assicurato per indennità di malattia. In conseguenza della surrogazione nei diritti di Soreca l'Inps è divenuto titolare di un diritto proprio, per le somme erogate a titolo di indennità di malattia, da far valere nei confronti dei responsabili, ex art. 1916 c.c. Sul punto è unanime la costante giurisprudenza nell'affermare che "La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in



cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato" (Cass. sez. un., n. 8620/2015).

Dispone l'art. 1916 cc *“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, dell'assicurato verso i terzi responsabili”*.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, in relazione al rapporto tra assicuratore sociale e danneggiato che “il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico, e nella misura in cui 'abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio'; in secondo luogo, inoltre,” l'Inail per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla vittima può surrogarsi nei confronti del responsabile nella misura in cui quest'ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di quest'ultimo” (in termini recentemente Cass. 30.8. 2016, n. 17407). Secondo i principi enucleati in tale ultima pronuncia infatti “il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima,se l'Inail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l'Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato... il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l'Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato; in questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il



diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all'Inail per effetto di surrogazione." (Cass. 17407/2016 cit.; Cass. 25.5.2004 n. 10035).

Pertanto, ai sensi degli artt. 1916 c.c., l'ente previdenziale ha il diritto di surrogarsi per recuperare la somma di € la somma di € 7239,04 , (somma non contestata e documentata) cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2015, n. 5594).

Per questi motivi la parte convenuta deve esser condannata al pagamento della somma di euro 7.239,04, a favore dell'Inps oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta e tra la parte convenuta e la parte interveniente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (in base al decum) e della attività svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di ctu, come liquidate con decreto separato, vanno poste definitivamente a carico della Generali Italia s.p.a., nella qualità, in virtù della sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice , definitivamente pronunciando , così provvede :

dichiara il conducente dell'autovettura di cui è causa esclusivo responsabile del sinistro di cui all'odierna controversia e, per l'effetto,

- a) condanna Generali Italia s.p.a., nella qualità descritta, al pagamento in favore di Soreca Saverio della somma di € 34.039,75,, oltre interessi e rivalutazione su detta somma calcolati come indicato in motivazione;**
- b) condanna Generali Italia spa, n.q., al pagamento in favore di Soreca Saverio delle spese di lite che liquida in € 300,00 per spese, € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti Sergio Simonelli e Raffaele Pannone, procuratori antistatari;**
- c) condanna Generali Italia spa, n.q., al pagamento in favore dell'Inps intervenuto della somma di Euro 7239,04 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;**



- d) condanna Generali Italia spa, n.q., al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite che liquida in € 5.810,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge;**
- e) pone le spese di ctu a carico di Generali Italia spa, n.q.**

Così deciso in Aversa, il 07/01/2024.

Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)